

I CRITERI DI SCELTA SECONDO LA LEGGE FALLIMENTARE

• La liquidazione dei beni deve avvenire per quanto possibile nell'ottica del mantenimento del valore dell'azienda e, quindi, in blocco:

- i) Questo nella prospettiva di reimmissione del valore impresa sul mercato;
- ii) Il legislatore ha introdotto nel 2006 l'esercizio provvisorio e l'affitto di azienda per il mantenimento dell'avviamento e nel codice della crisi la tendenza è accentuata dall'elisione dell'aggettivo: "provvisorio";
- iii) Nella realtà spesso l'azienda non esiste più al momento della dichiarazione di fallimento e si deve quindi procedere a una liquidazione atomistica dei singoli beni

LIQUIDAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE

Art.107 co.1: le procedure competitive

i) Improntate a flessibilità e atipicità in relazione alle esigenze delle singole procedure;

iii) Adeguatamente pubblicizzate: è fondamentale l'individuazione di canali specializzati che offrano i beni a un pubblico realmente interessato;

ii) Fondate su stime oggettive: a) che possono essere omesse solo nell'ipotesi di modesto valore (es. stime per autoveicoli di risalente immatricolazione con prezzi tratti da Quattroruote); b) che è essenziale siano il più possibile standardizzate per consentire: i. maggiore fruibilità al pubblico; ii. maggiore controllo al GB; c) per gli immobili, con l'entrata in vigore del codice della crisi sarà obbligatorio l'impiego di apposito schema xsd ministeriale;

iv) Inderogabilità del termine di trenta giorni: è importante evitare le "urgenze" indotte;

v) Che garantiscano la massima informazione e partecipazione degli interessati: paradigmatica delle vendite secondo questi principi è la vendita con modalità telematiche (di cui si dirà infra e come previsto dall'art.216 co.4 del codice della crisi) perché: a) agevolano la partecipazione anche a soggetti geograficamente distanti dal luogo della vendita; b) limitano le turbative d'asta;

LIQUIDAZIONE IN SEDE ESECUTIVA

Rapporto tra il fallimento e l'esecuzione speciale di cui all'art.54 TUB

i) Il creditore fondiario gode di un privilegio processuale che gli consente di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale malgrado l'intervenuta dichiarazione di fallimento (Cass.23572/2004).

ii) Il creditore fondiario deve comunque sostenere quota parte delle spese generali del fallimento e le spese cd. di imputazione specifiche (art.211 ter. l.1) di cui che il Giudice delegato deve comunicare all'effettuare la liquidazione e la graduazione di tali spese affinché il Giudice dell'esecuzione ne tenga conto nell'individuazione delle spese da attribuire al creditore fondiario.

iii) Il creditore fondiario ha sempre l'onere di insinuarsi al passivo per poter far valere il proprio privilegio processuale in sede di esecuzione (Cassazione civile, sez. III, 28/09/2018, n. 23482);

iv) se si aderisce alla tesi per cui il compenso del curatore si determina solo sulla base dell'attivo concretamente pervenuto alla massa (Cass. 1463172018) occorre effettuare una valutazione sulla convenienza all'intervento nella procedura esecutiva (cfr. costo del difensore)

Subentro nell'esecuzione pendente(art.107 co.6 l.f.

nella valutazione sarà importante considerare lo stato della procedura esecutiva posto che i costi della stessa sono elevati e, spesso, l'attività della curatela è maggiormente economica oltre che più rapida: in linea di massima conviene se sono apprese alla massa quote di immobili e in sede esecutiva vi è esecuzione sull'intero;

B) Ai sensi del codice di procedura civile (art.107 co.2 l.f.) e quindi:

a) All'incanto nelle ormai residuali ipotesi di cui all'art.569 co.3 cpc: sfavore per questa tipologia di vendite che si prestava a turbative d'asta;

b) Senza incanto, secondo le modalità telematiche ora fissate nel Decreto del ministero della giustizia n.32/2015:

- 1) Per gli immobili:
 - i) Sincrona mista (art.22): per favorire anche la partecipazione in loco;
 - ii) Sincrona telematica (art.21);
 - iii) Asincrona (art.24)
- 2) per i beni mobili tramite commissario (art.25)

La liquidazione dei beni
Cespec on teams, 5 maggio 2020
Lucia De Bernardin (Giudice delegato presso il Tribunale di Catania)

I CRITERI DI SCELTA SECONDO LA LEGGE FALLIMENTARE

- La liquidazione dei beni deve avvenire per quanto possibile nell'ottica del mantenimento del valore dell'azienda e, quindi, in blocco:
- i) Questo nella prospettiva di reimmissione del valore impresa sul mercato;
- ii) Il legislatore ha introdotto nel 2006 l'esercizio provvisorio e l'affitto di azienda per il mantenimento dell'avviamento e nel codice della crisi la tendenza è accentuata dall'elisione dell'aggettivo: "provvisorio";
- iii) Nella realtà spesso l'azienda non esiste più al momento della dichiarazione di fallimento e si deve quindi procedere a una liquidazione atomistica dei singoli beni

LIQUIDAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE

Art.107 co.1: le procedure competitive

i) **Improntate a flessibilità e atipicità in relazione alle esigenze delle singole procedure;**

iii) **Adeguatezza pubblicizzate: è fondamentale l'individuazione di canali specializzati che offrano i beni a un pubblico realmente interessato;**

ii) **Fondate su stime oggettive:**
a) che possono essere omesse solo nell'ipotesi di modesto valore (es. stime per autoveicoli di risalente immatricolazione con prezzi tratti da Quattroruote);
b) che è essenziale siano il più possibile standardizzate per consentire: i. maggiore fruibilità al pubblico; ii. maggiore controllo al GD;
c) per gli immobili, con l'entrata in vigore del codice della crisi sarà obbligatorio l'impiego di apposito schema xsd ministeriale;

iv) **Inderogabilità del termine di trenta giorni: è importante evitare le "urgenze" indotte;**

v) **Che garantiscano la massima informazione e partecipazione degli interessati: paradigma delle vendite secondo questi principi è la vendita con modalità telematiche (di cui si dirà infra e come previsto dall'art.216 co.4 del codice della crisi) perché:**
a) agevolano la partecipazione anche a soggetti geograficamente distanti dal luogo della vendita;
b) limitano le turbative d'asta;

LIQUIDAZIONE IN SEDE ESECUTIVA

Rapporto tra il fallimento e l'esecuzione speciale di cui all'art.54 TUB

i) il creditore fondiario gode di un privilegio processuale che gli consente di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale malgrado l'intervenuta dichiarazione di fallimento (Cass.23572/2004).

ii) il creditore fondiario deve comunque assolvere quota parte delle spese generali del fallimento e le spese cd. di imputazione specifiche (art.211 ter l.f.) di cui il Giudice delegato deve comunicare l'effettuazione la liquidazione o la graduazione di tali spese affinché il Giudice dell'esecuzione ne tenga conto nell'individuazione delle spese da attribuire al creditore fondiario.

iii) il creditore fondiario ha sempre l'onere di insinuarsi al passivo per poter far valere il proprio privilegio processuale in sede di esecuzione (Cassazione civile, sez. III, 28/09/2018, n. 23482).

iv) se si aderisce alla tesi per cui il compenso del curatore si determina solo sulla base dell'attivo concretamente pervenuto alla massa (Cass. 1463172018) occorre effettuare una valutazione sulla convenienza all'intervento nella procedura esecutiva (cfr. costo del difensore).

Subentro nell'esecuzione pendente (art.107 co.6 l.f.)

nella valutazione sarà importante considerare lo stato della procedura esecutiva posto che i costi della stessa sono elevati e, spesso, l'attività della curatela è maggiormente economica oltre che più rapida: in linea di massima conviene se sono apprese alla massa quote di immobili e in sede esecutiva vi è esecuzione sull'intero;

B) Ai sensi del codice di procedura civile (art.107 co.2 l.f.) e quindi:

a) **All'incanto nelle ormai residuali ipotesi di cui all'art.569 co.3 cpc: sfavore per questa tipologia di vendite che si prestava a turbative d'asta;**

b) **Senza incanto, secondo le modalità telematiche ora fissate nel Decreto del ministero della giustizia n.32/2015:**

- 1) Per gli immobili:
 - i) Sincrona mista (art.22): per favorire anche la partecipazione in loco;
 - ii) Sincrona telematica (art.21);
 - iii) Asincrona (art.24)
- 2) per i beni mobili tramite commissionario (art.25)

La liquidazione dei beni
Cespec on teams, 5 maggio 2020
Lucia De Bernardin (Giudice
delegato presso il Tribunale di
Catania)

I CRITERI DI SCELTA SECONDO LA LEGGE FALLIMENTARE

- La liquidazione dei beni deve avvenire per quanto possibile nell'ottica del mantenimento del valore dell'azienda e, quindi, in blocco:
 - i) Questo nella prospettiva di reimmissione del valore impresa sul mercato;
 - ii) Il legislatore ha introdotto nel 2006 l'esercizio provvisorio e l'affitto di azienda per il mantenimento dell'avviamento e nel codice della crisi la tendenza è accentuata dall'elisione dell'aggettivo: "provvisorio";
 - iii) Nella realtà spesso l'azienda non esiste più al momento della dichiarazione di fallimento e si deve quindi procedere a una liquidazione atomistica dei singoli beni

LIQUIDAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE



Art.107 co.1: le procedure competitive

i) Improntate a flessibilità e atipicità in relazione alle esigenze delle singole procedure;

iii) Adeguatamente pubblicizzate: è fondamentale l'individuazione di canali specializzati che offrano i beni a un pubblico realmente interessato;

v) Che garantiscano la massima informazione e partecipazione degli interessati: paradigmatica delle vendite secondo questi principi è la vendita con modalità telematiche (di cui si dirà infra e come previsto dall'art.216 co.4 del codice della crisi) perché:
a) agevolano la partecipazione anche a soggetti geograficamente distanti dal luogo della vendita;
b) limitano le turbative d'asta;

ii) Fondate su stime oggettive:
a) che possono essere omesse solo nell'ipotesi di modesto valore (es. stime per autoveicoli di risalente immatricolazione con prezzi tratti da Quattroruote);
b) che è essenziale siano il più possibile standardizzate per consentire: i. maggiore fruibilità al pubblico; ii. maggiore controllo al GD;
c) per gli immobili, con l'entrata in vigore del codice della crisi sarà obbligatorio l'impiego di apposito schema xsd ministeriale;

iv) Inderogabilità del termine di trenta giorni: è importante evitare le: "urgenze" indotte;

**i) Improntate a
flessibilità e
atipicità in relazione
alle esigenze delle
singole procedure;**

ii) Fondate su stime oggettive:

a) che possono essere omesse solo nell'ipotesi di modesto valore (es. stime per autoveicoli di risalente immatricolazione con prezzi tratti da Quattroruote);

b) che è essenziale siano il più possibile standardizzate per consentire: i. maggiore fruibilità al pubblico; ii. maggiore controllo al GD;

c) per gli immobili, con l'entrata in vigore del codice della crisi sarà obbligatorio l'impiego di apposito schema xsd ministeriale;

iii) Adeguatamente pubblicizzate: è fondamentale l'individuazione di canali specializzati che offrano i beni a un pubblico realmente interessato;

**iv) Inderogabilità
del termine di
trenta giorni: è
importante evitare
le: “urgenze”
indotte;**



v) Che garantiscano la massima informazione e partecipazione degli interessati: paradigmatica delle vendite secondo questi principi è la vendita con modalità telematiche (di cui si dirà infra e come previsto dall'art.216 co.4 del codice della crisi) perché:

a) agevolano la partecipazione anche a soggetti geograficamente distanti dal luogo della vendita;

b) limitano le turbative d'asta;

B) Ai sensi del codice di procedura civile (art.107 co.2 l.f.) e quindi:

a) All'incanto nelle ormai residuali ipotesi di cui all'art.569 co.3 cpc: sfavore per questa tipologia di vendite che si prestava a turbative d'asta;

b) Senza incanto, secondo le modalità telematiche ora fissate nel Decreto del ministero della giustizia n.32/2015:

1) Per gli immobili:

i) Sincrona mista (art.22): per favorire anche la partecipazione in loco;

ii) Sincrona telematica (art.21);

iii) Asincrona (art.24)

2) per i beni mobili tramite commissionario (art.25)

a) All'incanto nelle ormai residuali ipotesi di cui all'art.569 co.3 cpc: sfavore per questa tipologia di vendite che si prestava a turbative d'asta;

b) Senza incanto, secondo le modalità telematiche ora fissate nel Decreto del ministero della giustizia n.32/2015:

1) Per gli immobili:

i) Sincrona mista (art.22): per favorire anche la partecipazione in loco;

ii) Sincrona telematica (art.21);

iii) Asincrona (art.24)

2) per i beni mobili tramite commissionario (art.25)

LIQUIDAZIONE IN SEDE ESECUTIVA

Subentro nell'esecuzione pendente(art.107 co.6 l.f.

nella valutazione sarà importante considerare lo stato della procedura esecutiva posto che i costi della stessa sono elevati e, spesso, l'attività della curatela è maggiormente economica oltre che più rapida: in linea di massima conviene se sono apprese alla massa quote di immobili e in sede esecutiva vi è esecuzione sull'intero;

Rapporto tra il fallimento e l'esecuzione speciale di cui all'art.54 TUB

i) il creditore fondiario gode di un privilegio processuale che gli consente di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale malgrado l'intervenuta dichiarazione di fallimento (Cass.23572/2004).

ii) Il creditore fondiario ha sempre l'onere di insinuarsi al passivo per poter far valere il proprio privilegio processuale in sede di esecuzione (Cassazione civile, sez. III, 28/09/2018, n. 23482);

iii) Il creditore fondiario deve comunque sostenere quota parte delle spese generali del fallimento e le spese cd. di imputazione specifica (art.111 ter l.f.) di tal che il Giudice delegato deve comunque effettuare la liquidazione e la graduazione di tali spese affinché il Giudice dell'esecuzione ne tenga conto nell'individuazione delle spese da attribuire al creditore fondiario.

iv) se si aderisce alla tesi per cui il compenso del curatore si determina solo sulla base dell'attivo concretamente pervenuto alla massa (Cass. 1463172018) occorre effettuare una valutazione sulla convenienza all'intervento nella procedura esecutiva (cfr. costo del difensore)

i) il creditore fondiario gode di un privilegio processuale che gli consente di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale malgrado l'intervenuta dichiarazione di fallimento (Cass.23572/2004).

ii) Il creditore fondiario ha sempre l'onere di insinuarsi al passivo per poter far valere il proprio privilegio processuale in sede di esecuzione (Cassazione civile, sez. III, 28/09/2018, n. 23482);

iv) se si aderisce alla tesi per cui il

iii) Il creditore fondiario deve comunque sostenere quota parte delle spese generali del fallimento e le spese cd. di imputazione specifica (art.111 ter l.f.) di tal che il Giudice delegato deve comunque effettuare la liquidazione e la graduazione di tali spese affinché il Giudice dell'esecuzione ne tenga conto nell'individuazione delle spese da attribuire al creditore fondiario.

iv) se si aderisce alla tesi per cui il compenso del curatore si determina solo sulla base dell'attivo concretamente pervenuto alla massa (Cass. 1463172018) occorre effettuare una valutazione sulla convenienza all'intervento nella procedura esecutiva (cfr. costo del difensore)

I CRITERI DI SCELTA SECONDO LA LEGGE FALLIMENTARE

- La liquidazione dei beni deve avvenire per quanto possibile nell'ottica del mantenimento del valore dell'azienda e, quindi, in blocco:
- i) Questo nella prospettiva di reimmissione del valore impresa sul mercato;
- ii) Il legislatore ha introdotto nel 2006 l'esercizio provvisorio e l'affitto di azienda per il mantenimento dell'avviamento e nel codice della crisi la tendenza è accentuata dall'elisione dell'aggettivo: "provvisorio";
- iii) Nella realtà spesso l'azienda non esiste più al momento della dichiarazione di fallimento e si deve quindi procedere a una liquidazione atomistica dei singoli beni

LIQUIDAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE

Art.107 co.1: le procedure competitive

i) Improntate a flessibilità e atipicità in relazione alle esigenze delle singole procedure;

iii) Adeguatamente pubblicizzate: è fondamentale l'individuazione di canali specializzati che offrano i beni a un pubblico realmente interessato;

ii) Fondate su stime oggettive:
a) che possono essere omesse solo nell'ipotesi di modesto valore (es. stime per autoveicoli di risalente immatricolazione con prezzi tratti da Quattroruote);
b) che è essenziale siano il più possibile standardizzate per consentire: i. maggiore fruibilità al pubblico; ii. maggiore controllo al GD;
c) per gli immobili, con l'entrata in vigore del codice della crisi sarà obbligatorio l'impiego di apposito schema xsd ministeriale;

iv) Inderogabilità del termine di trenta giorni: è importante evitare le "urgenze" indotte;

v) Che garantiscano la massima informazione e partecipazione degli interessati: paradigma delle vendite secondo questi principi è la vendita con modalità telematiche (di cui si dirà infra e come previsto dall'art.216 co.4 del codice della crisi) perché:
a) agevolano la partecipazione anche a soggetti geograficamente distanti dal luogo della vendita;
b) limitano le turbative d'asta;

LIQUIDAZIONE IN SEDE ESECUTIVA

Rapporto tra il fallimento e l'esecuzione speciale di cui all'art.54 TUB

i) il creditore fondiario gode di un privilegio processuale che gli consente di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale malgrado l'intervenuta dichiarazione di fallimento (Cass.23572/2004).

ii) il creditore fondiario deve comunque assolvere quota parte delle spese generali del fallimento e le spese cd. di imputazione specifiche (art.211 ter L.f.) di cui il Giudice delegato deve comunicare l'effettuazione la liquidazione o la graduazione di tali spese affinché il Giudice dell'esecuzione ne tenga conto nell'individuazione delle spese da attribuire al creditore fondiario.

iii) il creditore fondiario ha sempre l'onere di insinuarsi al passivo per poter far valere il proprio privilegio processuale in sede di esecuzione (Cassazione civile, sez. III, 28/09/2018, n. 23482).

iv) se si aderisce alla tesi per cui il compenso del curatore si determina solo sulla base dell'attivo concretamente pervenuto alla massa (Cass. 1463172018) occorre effettuare una valutazione sulla convenienza all'intervento nella procedura esecutiva (cfr. costo del difensore).

Subentro nell'esecuzione pendente (art.107 co.6 L.f.)

nella valutazione sarà importante considerare lo stato della procedura esecutiva posto che i costi della stessa sono elevati e, spesso, l'attività della curatela è maggiormente economica oltre che più rapida: in linea di massima conviene se sono apprese alla massa quote di immobili e in sede esecutiva vi è esecuzione sull'intero;

B) Ai sensi del codice di procedura civile (art.107 co.2 L.f.) e quindi:

a) All'incanto nelle ormai residuali ipotesi di cui all'art.569 co.3 cpc: sfavore per questa tipologia di vendite che si prestava a turbative d'asta;

b) Senza incanto, secondo le modalità telematiche ora fissate nel Decreto del ministero della giustizia n.32/2015:

- 1) Per gli immobili:
 - i) Sincrona mista (art.22): per favorire anche la partecipazione in loco;
 - ii) Sincrona telematica (art.21);
 - iii) Asincrona (art.24)
- 2) per i beni mobili tramite commissionario (art.25)

La liquidazione dei beni
Cespec on teams, 5 maggio 2020
Lucia De Bernardin (Giudice
delegato presso il Tribunale di
Catania)